



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione prima civile

Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott. Francesco Cina Giudice rel. e est.
dott. Roberto Galasso Giudice

udito il relatore, ha emesso il seguente

DECRETO ex artt. 98 e 99 L.F.

nella causa civile di opposizione iscritta al n. **6940** del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno **2018**

tra

Banca Popolare [redacted] (C.F. 06412660638), in giudizio con l'avv. Alfredo Riccardi

RICORRENTE

e

[redacted] i (c.f. [redacted]), in giudizio con l'avv. [redacted]
[redacted]

RESISTENTE

nonché

Fallimento [redacted] **s.p.a. in liquidazione** (fall. n. 40/2011; c.f. [redacted]), in persona del curatore

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.F..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione allo stato passivo proposta dal [redacted] va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 17.12.2018 e ritualmente notificato, l'odierna parte ricorrente ha chiesto, *“in ossequio al principio di diritto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione - 1ª sezione civile con la Sentenza n. 26003/2018, emessa il 02/07/2018 e pubblicata il 17/10/2018”*, di *“accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione ex art. 98 L.F. promossa dal sig. [redacted] e, per l'effetto, rigettare la menzionata opposizione, disponendo, altresì, la rettifica dello stato passivo*



del Fallimento “*[redacted] s.p.a. in liquidazione*” mediante esclusione del credito del *[redacted]* con adozione di ogni provvedimento consequenziale”.

L'odierno resistente *[redacted]* – già ammesso al passivo con decreto di questo Tribunale dell'1.8.2013, cassato con rinvio dalla predetta sentenza della Suprema Corte – si è a sua volta costituito nel presente procedimento ed ha concluso chiedendo *“l'accoglimento della opposizione e la ammissione al passivo del credito [...] per l'importo di € 250.000,00, oltre interessi ex art. 5 D.LGS. n. 231/2002 sino al fallimento della [redacted] spa in liquidazione, in subordine al tasso legale, gradatamente per la diversa somma che il Giudice riterrà dovuta”*.

Il Fallimento indicato in epigrafe, come già avvenuto sia nel precedente giudizio di opposizione allo stato passivo che nel giudizio di cassazione, ha invece omesso di costituirsi e va quindi dichiarato contumace anche nel presente procedimento.

2. Con decreto ex art. 98 e 99 L.F., depositato in data 1.8.2013, questo Tribunale ha accolto l'opposizione allo stato passivo proposta dal *[redacted]*, ammettendolo allo stato passivo del fallimento *[redacted] s.p.a. in liquidazione* (già Medfish s.p.a.) per l'importo di euro 250.000,00, in via chirografaria.

L'ammissione è avvenuta sul presupposto che il medesimo *[redacted]* avendo documentato di aver effettuato, quale fideiussore ed in favore del creditore principale Banca Popolare *[redacted]*, il pagamento della predetta somma, dovesse ritenersi creditore della fallita a titolo di regresso e quindi titolato ad insinuarsi al passivo della stessa per l'importo corrispondente.

La già menzionata sentenza n. 26003/2018 della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso principale proposto da Banca *[redacted]* (ricorso articolato su un unico motivo) e disattendendo il ricorso incidentale formulato dal *[redacted]* (ricorso incidentale articolato su tre motivi), ha tuttavia annullato con rinvio il decreto ex art. 98 e 99 L.F. depositato in data 1.8.2013.

In particolare, la Suprema Corte ha infatti nell'occasione affermato:

- che la disciplina dettata dall'art. 62 L.F., *“poiché concernente pagamenti intervenuti prima della dichiarazione di fallimento, non è evidentemente applicabile nel caso di specie, in cui è incontestato che i pagamenti sono successivi”*;
- che *“rispetto all'ipotesi, qui ricorrente, del pagamento intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, il secondo comma dell'art. 61 detta una regolamentazione coerente con la normativa generale codicistica (art. 1299, primo comma, cod. civ.),*



prevedendo che solo il coobbligato che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso il fallito”;

- che pertanto “è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente soddisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, l. fall., il quale, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quelle di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto delle regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, ossia idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento”;

- che “da tali premesse discende: a) che il coobbligato, il quale intenda far valere, con l'ammissione al passivo, l'avvenuto pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, l. fall., il carattere integralmente soddisfattivo delle ragioni creditorie [...]; b) che il principio di cristallizzazione della massa passiva (ossia della sostanziale immutabilità dell'insinuazione) rende irrilevante il pagamento parziale, ancorché quest'ultimo esaurisca l'obbligazione del solvens (per es., in caso di fideiussione parziale)”.

L'applicazione di quanto così statuito conduce quindi al rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta dal [REDACTED] E ciò in quanto:

- è pacifico (come anche rilevato dalla Suprema Corte) che i pagamenti effettuati dal Lettieri in favore dell'istituto di credito siano intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento;

- è altrettanto pacifico, oltre che documentato, che l'originario credito della banca ammontasse ad euro 793.247,67, oltre interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. 836/2009, emesso dal Tribunale di Napoli a carico del debitore principale [REDACTED] e, fra gli altri, del fideiussore [REDACTED] (ma nei soli limiti dell'importo di euro 774.157,78);

- il [REDACTED] pur essendo di ciò onerato, non ha dato prova dell'avvenuto pagamento integrale della somma complessivamente dovuta alla banca; circostanza che d'altra parte emerge anche da quanto allegato alle pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione depositata dal medesimo [REDACTED] nel presente procedimento, in cui si menziono



pagamenti, rispettivamente, dell'importo di euro 175.110,15 (da parte dei "garanti"), di euro 35.150,37 (da parte di [REDACTED]) e di euro 250.000,00 (da parte dello stesso Lettieri);

- come infatti espressamente affermato dal Giudice di legittimità, ai fini della valutazione del carattere integrale o meno del pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento non occorre avere riguardo alla posizione del *solvens* (che può per ipotesi aver integralmente esaurito la propria obbligazione nei confronti del creditore), ma a quella del creditore stesso (che può essere di contenuto più ampio);

- che nella specie non può dunque in ogni caso incidere, quale elemento da cui desumere l'intervenuto soddisfacimento integrale del creditore (nel senso suindicato), la transazione conclusa fra quest'ultimo e il [REDACTED] posto che la Suprema Corte, nel disattendere il terzo motivo di ricorso incidentale (formulato dallo stesso odierno resistente e con cui si invocava "*l'applicazione dell'art. 1304 cod. civ., deducendo che la transazione conclusa dal Lettieri aveva comportato la corrispondente riduzione della quota di debito degli altri coobbligati*"), ha escluso che la transazione in questione possa assumere alcuna rilevanza sotto tale profilo (si legge infatti che "*anche a volere ritenere non nuova la questione posta con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, comunque nessun rilievo avrebbe una transazione che avesse ridotto il debito del Lettieri alla somma indicata e da quest'ultimo versata*").

3. Nei rapporti fra Banca Popolare [REDACTED], le spese di lite (dell'originario giudizio di opposizione, del giudizio di cassazione e del presente procedimento) seguono la soccombenza e si liquidano come segue, tenendo conto del valore della domanda (euro 250.000,00), ma facendo applicazione dei parametri minimi in ragione della natura del credito oggetto di contenzioso (credito chirografario, dunque del tutto verosimilmente destinato a limitata soddisfazione):

- euro 4.475,00 per il giudizio definito con decreto poi cassato (parametri D.M. 140/2012, fasi studio, introduzione e decisione);
- euro 3.645,00 per il giudizio di cassazione (parametri D.M. 55/2014, fasi studio, introduzione e decisione);
- euro 4.015,00 per il presente giudizio di rinvio (parametri D.M. 55/2014, fasi studio, introduzione e decisione).

La contumacia della curatela resistente, sostanzialmente priva di interesse a contraddire in merito all'oggetto del giudizio, costituisce invece motivo di compensazione delle spese di lite nei rapporti fra quest'ultima e la ricorrente in riassunzione.

P. Q. M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:

- 1) dichiara la contumacia del Fallimento [redacted] s.p.a. in liquidazione;
- 2) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da Giovanni Lettieri;
- 3) condanna [redacted] al rimborso, in favore di Banca [redacted] società cooperativa, delle spese di lite di cui in motivazione, che liquida pertanto in complessivi euro 12.135,00 per compenso professionale ed euro 786,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- 4) compensa integralmente le spese di lite fra Banca [redacted] cooperativa e Fallimento [redacted] s.p.a. in liquidazione.

Così deciso in Latina il 3.12.2019

Il Presidente
(dott. Pier Luigi De Cinti)

